

Proposta di deliberazione d'iniziativa consiliare ex art. 43 primo comma D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**OGGETTO: MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - INSERIMENTO CAPO VI-BIS**

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Richiamato l'art. 7 del D. lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii. "Testo unico degli enti locali" che prevede quanto segue:

"Nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dello Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";

Richiamato altresì l'art. 38 comma 2 del medesimo D. lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii. "Testo unico degli enti locali" che prevede quanto segue:

"Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia";

Visto lo Statuto della Provincia approvato con dall'assemblea dei sindaci con deliberazione n. 5 del 9/05/2019 n. 5, in vigore dal 5/07/2019;

Visto in particolare l'art. 15 dello Statuto che prevede quanto segue:

"1. Mediante il regolamento di cui al precedente art. 13 o apposita deliberazione possono essere istituite commissioni consiliari permanenti, speciali o di indagine, regolandone la composizione, la finalità e il funzionamento.

2. In caso di commissioni di garanzia la presidenza è attribuita ad un componente rappresentante i gruppi di minoranza presenti in consiglio".

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 17/12/2020 n. 21 in vigore dal 1° gennaio 2021, che attualmente nulla prevede riguardo all'istituzione e al funzionamento delle commissioni consiliari di cui all'art. 15 dello Statuto;

Considerata la necessità democratica di un fattivo concorso delle diverse componenti del Consiglio provinciale alle attività preliminari alle adunanze che riguardino argomenti di significativo rilievo;

Ritenuto conseguentemente opportuno modificare il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale con le modalità sopra richiamate, al fine di soddisfare la necessità sopra

evidenziata, con l'introduzione di un nuovo Capo VI-bis rubricato "Commissioni consiliari" composto dai seguenti articoli:

"Art. 29-bis - Costituzione e composizione

1. Il Consiglio provinciale si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, di commissioni consiliari da istituire in modo da rispecchiare le proporzioni fra i gruppi consiliari garantendo comunque la partecipazione di tutti i gruppi presenti in Consiglio.

2. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

Commissione affari generali/istituzionali e bilancio

Commissione lavori pubblici, infrastrutture, ambiente e scuola

Con apposito Regolamento sono disciplinate la composizione, le competenze, l'organizzazione delle commissioni consiliari e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.

4. Il Consiglio provinciale può nominare, nel proprio ambito, commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrino nella competenza ordinaria delle commissioni consiliari. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico e il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.

5. Il Consiglio provinciale può altresì istituire nel proprio ambito commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione nonché di controllo e di garanzia. Le commissioni d'indagine sono istituite dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Della commissione fanno parte tutti i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari nella misura di uno per ogni gruppo.

Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore e precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata nonché i termini per concluderla e riferire al Consiglio con un'apposita relazione. Con la stessa delibera viene nominato il segretario della commissione, scelto tra i dipendenti della Provincia.

La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico secondo le modalità previste nel Regolamento. I membri della commissione, collegialmente, hanno libero accesso agli uffici comunali, agli atti, ai documenti concernenti i fini per i quali è stata istituita la commissione.

Per ogni seduta della commissione d'indagine spettano ai suoi componenti gettoni di presenza nella misura stabilita dalla Legge o dal Consiglio provinciale se competente.

Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita e un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

Art. 29-ter - Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dal Consiglio provinciale.

2. In caso di impedimento del Presidente lo sostituisce il componente della commissione che il Presidente avrà a esercitare in tal caso le funzioni vicarie.

3. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza di questa. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

4. La convocazione di cui al precedente comma è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione di giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno quattro giorni liberi prima dell'adunanza. L'avviso si intende regolarmente consegnato se inviato mediante strumenti elettronici che accertino la ricezione. In alternativa, l'avviso può essere inviato all'indirizzo di posta

elettronica ordinaria espressamente indicato e autorizzato dal consigliere. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Presidente della Provincia ed ai funzionari eventualmente incaricati delle materie da trattare nella riunione e invitativi, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

5. Gli atti pertinenti agli affari iscritti all'ordine del giorno della commissione, ove disponibili, sono depositati a disposizione dei suoi componenti presso la segreteria generale contestualmente all'invio della convocazione e comunque allegati all'avviso di convocazione anche se trasmesso in via telematica.

6. Il Presidente della Provincia può sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.

#### Art.29-quater - Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio provinciale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.

2. Le commissioni suddette hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente della Provincia il quale le trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista ex artt. 53 e 55, comma quinto, della legge 8/6/1990, n.142.

Quando l'istruttoria si concluda con l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere favorevole previsto dal citato art. 53 della legge 8/6/1990, n.142, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio.

Se manca l'attestazione di copertura finanziaria e i pareri sono, tutti od in parte, contrari, la proposta è restituita dal Presidente della Provincia alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

#### Art.29-quinquies - Segreteria delle commissioni, verbale delle sedute e pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Provincia o, in alternativa, da un componente della commissione designato dal Presidente di questa.

2. Spetta al segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione e curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione nonché il loro deposito preventivo. Esso segretario provvede a ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione e redige il verbale sommario delle adunanze che sottoscrive congiuntamente al Presidente della commissione stessa.

3. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni costituiscono atti pubblici e possono essere consultati da tutti".

Visto il parere..... espresso dal Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

.....

DELIBERA

di adottare la proposta di modificazione al Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale di Reggio Emilia di cui in narrativa, per effetto della quale se ne introduce un nuovo Capo VI-bis rubricato "Commissioni consiliari" composto dai seguenti articoli:

#### "Art. 29-bis - Costituzione e composizione

1. Il Consiglio provinciale si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, di commissioni consiliari da istituire in modo da rispecchiare le proporzioni fra i gruppi consiliari garantendo comunque la partecipazione di tutti i gruppi presenti in Consiglio.

2. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

Commissione affari generali/istituzionali e bilancio

Commissione lavori pubblici, infrastrutture, ambiente e scuola

Con apposito Regolamento sono disciplinate la composizione, le competenze, l'organizzazione delle commissioni consiliari e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.

4. Il Consiglio provinciale può nominare, nel proprio ambito, commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrino nella competenza ordinaria delle commissioni consiliari. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico e il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.

5. Il Consiglio provinciale può altresì istituire nel proprio ambito commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione nonché di controllo e di garanzia. Le commissioni d'indagine sono istituite dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Della commissione fanno parte tutti i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari nella misura di uno per ogni gruppo.

Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore e precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata nonché i termini per concluderla e riferire al Consiglio con un'apposita relazione. Con la stessa delibera viene nominato il segretario della commissione, scelto tra i dipendenti della Provincia.

La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico secondo le modalità previste nel Regolamento. I membri della commissione, collegialmente, hanno libero accesso agli uffici comunali, agli atti, ai documenti concernenti i fini per i quali è stata istituita la commissione.

Per ogni seduta della commissione d'indagine spettano ai suoi componenti gettoni di presenza nella misura stabilita dalla Legge o dal Consiglio provinciale se competente.

Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

#### Art. 29-ter - Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dal Consiglio provinciale.

2. In caso di impedimento del Presidente lo sostituisce il componente della commissione che il Presidente avrà a esercitare in tal caso le funzioni vicarie.

3. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza di questa. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

4. La convocazione di cui al precedente comma è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione di giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno quattro giorni liberi prima

dell'adunanza. L'avviso si intende regolarmente consegnato se inviato mediante strumenti elettronici che accertino la ricezione. In alternativa, l'avviso può essere inviato all'indirizzo di posta elettronica ordinaria espressamente indicato e autorizzato dal consigliere. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Presidente della Provincia ed ai funzionari eventualmente incaricati delle materie da trattare nella riunione e invitativi, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

5. Gli atti pertinenti agli affari iscritti all'ordine del giorno della commissione, ove disponibili, sono depositati a disposizione dei suoi componenti presso la segreteria generale contestualmente all'invio della convocazione e comunque allegati all'avviso di convocazione anche se trasmesso in via telematica.

6. Il Presidente della Provincia può sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.

#### Art.29-quater - Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio provinciale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.

2. Le commissioni suddette hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente della Provincia il quale le trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista ex artt. 53 e 55, comma quinto, della legge 8/6/1990, n.142.

Quando l'istruttoria si concluda con l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere favorevole previsto dal citato art. 53 della legge 8/6/1990, n.142, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio.

Se manca l'attestazione di copertura finanziaria e i pareri sono, tutti od in parte, contrari, la proposta è restituita dal Presidente della Provincia alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

#### Art.29-quinquies - Segreteria delle commissioni, verbale delle sedute e pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Provincia o, in alternativa, da un componente della commissione designato dal Presidente di questa.

2. Spetta al segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione e curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione nonché il loro deposito preventivo. Esso segretario provvede a ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione e redige il verbale sommario delle adunanze che sottoscrive congiuntamente al Presidente della commissione stessa.

3. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni costituiscono atti pubblici e possono essere consultati da tutti".

Infine,

#### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue...

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

---

Proposta di deliberazione d'iniziativa consiliare ex art. 43 primo comma D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sottoscritta in data 25 marzo 2024 dai consiglieri provinciali (in ordine alfabetico):

Cristina Fantinati



Davide Ganapini



Marco Signori

